

FAL E GLI ELETTORI

(DPR n. 361/1957, art. 116 e 117 - L .n. 241/1990 e n. 81/1993)

Per viaggi in treno (in bus solo per le località non servite da treni), gli elettori possono fruire delle seguenti condizioni speciali ed agevolazioni tariffarie:

- a ciascun passeggero – elettore in partenza da località servite dalle FAL s.r.l. sarà rilasciato, con validità limitata alla relazione aziendale e dietro esibizione della tessera elettorale, un biglietto nominativo di doppia corsa A/R mod. F 201 al prezzo ridotto del 60% sul costo complessivo di due viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria;
- il viaggio di andata deve avere inizio in una località servita dalle FAL s.r.l. mentre quello di ritorno deve essere effettuato su percorso inverso; il periodo di utilizzazione del biglietto speciale è fissato in 20 giorni con decorrenza, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente a quello di inizio votazione compreso, mentre, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo alla fine della votazione escluso;
- è facoltà dell'elettore, in caso sia prevista la doppia consultazione, partecipare ad una delle due votazioni; nessuna proroga di validità è prevista per il viaggiatore che, dopo aver partecipato al primo turno di consultazione, intende rimanere nelle località del seggio elettorale fino all'espletamento delle successive operazioni di voto;
- i biglietti devono essere vidimati prima di iniziare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno; nel caso di mancanza o chiusura della biglietteria, la vidimazione deve essere richiesta al personale di controlleria /verifica;
- sul biglietto di viaggio e sulla relativa matrice debbono essere trascritti chiaramente:

a) il numero della tessere elettorale

b) il nome e cognome dell'elettore

c) il termine "elettore"

d) il periodo di utilizzazione di 20 giorni

e) le date di inizio e fine del periodo di utilizzazione

f) la Regione in cui avviene la consultazione

- i biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione. In ogni caso, il viaggio di andata dovrà compiersi entro l'ora precedente quella di chiusura definitiva dei seggi, mentre il viaggio di ritorno non potrà avere inizio prima dell'ora successiva a quella di apertura;
- per il viaggio di ritorno l'elettore deve dimostrare l'avvenuta partecipazione alla votazione che viene certificata sulla tessera elettorale, mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell'operazione di voto e del bollo del seggio elettorale; nel caso di tessere elettorali su supporto informatico, l'elettore, per il viaggio di ritorno, deve essere in possesso di un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale;
- le suddette disposizioni sono valide anche nel caso di un eventuale ballottaggio.

